

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Bilanci di liquidazione



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno 31 luglio 2024 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Tale bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'OIC 5 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1-2
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
DEFINIZIONI	4-6
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	7-29
Società in liquidazione senza attività in continuazione.....	9-20
<i>Stato Patrimoniale e Conto Economico</i>	9-12
<i>Rendiconto Finanziario</i>	13-14
<i>Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.</i>	15-19
<i>Opzione di utilizzo degli schemi ordinari per le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile</i>	20
Società in liquidazione con attività in continuazione.....	21-29
<i>Stato Patrimoniale e Conto Economico</i>	21-24
<i>Rendiconto Finanziario</i>	25
<i>Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.</i>	26-29
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE	30-74
Società in liquidazione senza attività in continuazione.....	30-72
<i>Attività/Immobilizzazioni immateriali</i>	30-32
<i>Attività/Immobilizzazioni materiali</i>	33-35
<i>Partecipazioni</i>	36-40
<i>Titoli di debito</i>	41-43
<i>Crediti</i>	44-46
<i>Strumenti finanziari derivati</i>	47-51
<i>Rimanenze</i>	52-53
<i>Disponibilità liquide</i>	54
<i>Patrimonio netto</i>	55
<i>Fondi rischi e oneri</i>	56-61
<i>Debiti</i>	62-65
<i>Ratei e risconti</i>	66-67
<i>Imposte sul reddito</i>	68-69
<i>Attività, passività e operazioni in valuta estera</i>	70
<i>Eventi successivi</i>	71-72
Società in liquidazione con attività in continuazione.....	73-74
NOTA INTEGRATIVA	75-83
Società in liquidazione senza attività in continuazione.....	80
Società in liquidazione con attività in continuazione.....	81-82
Informazioni relative alle società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c.....	83
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	84
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	85
APPENDICE A - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)	
APPENDICE B - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE	
APPENDICE C - SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE	
APPENDICE D - SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE	
APPENDICE E – BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)	
APPENDICE F – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ORDINARIA	
I BILANCI DI LIQUIDAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 5 ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria predisposti ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile.
2. L'articolo 2490, comma 1, del codice civile prevede che: *“I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti”*. Inoltre, il comma 5 dispone che *“quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata”*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo *“I bilanci di liquidazione nella legislazione civilistica”*.

DEFINIZIONI

4. **Bilancio di liquidazione:** è il bilancio redatto dai liquidatori ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile.
5. **Attività in continuazione:** esercizio provvisorio dell'attività di impresa, o di uno o più rami di essa, deliberato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
6. **Valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato:** Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato e alle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione, al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. Tale valore non necessariamente coincide con il valore di mercato, ben potendo la società, per esigenze della liquidazione, decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

7. Le società in liquidazione adottano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e di rendiconto finanziario di cui ai paragrafi dal 9 al 29 del presente principio.
8. Nel bilancio di liquidazione potrebbero essere presenti diverse voci di importo irrilevante negli schemi di bilancio. In tal caso, il raggruppamento delle voci favorisce la chiarezza del bilancio, come previsto dal comma 2 dell'art 2423-ter del codice civile: *“Le voci precedute da numeri arabi... possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.”*

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

Stato Patrimoniale e Conto Economico

9. Le società in liquidazione per le quali l'assemblea non abbia deliberato l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'*Appendice A – Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione*.

10. Nello schema di stato patrimoniale la classificazione delle voci dell'attivo è per natura e non per destinazione. Pertanto, nello schema di stato patrimoniale di cui all'Appendice A, nelle voci “*attività immateriali*” e “*attività materiali*” confluiscono i beni e diritti classificati nei bilanci in continuità come immobilizzazioni immateriali e materiali.
11. Nello schema di conto economico di cui all'Appendice A sono state aggiunte le voci A6 “*Proventi della procedura liquidatoria*” e B15 “*Oneri della procedura liquidatoria*”, che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione.
12. Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice A. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Rendiconto Finanziario

13. Le società in liquidazione senza attività in continuazione presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell'Appendice C.
14. Le società possono non presentare il comparativo dello schema di rendiconto finanziario nell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice C. La mancata esposizione del comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.

15. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile hanno la facoltà di adottare lo schema di stato patrimoniale e conto economico nell'Appendice E.
16. Lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e dai numeri romani. La voce H “*Ratei e risconti*” dell'attivo può essere compresa nella voce D “*Crediti*”. La voce E “*Ratei e risconti*” del passivo può essere compresa nella voce D “*Debiti*”. Nelle voci D dell'attivo e del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nella voce D dell'attivo deve essere data separata indicazione delle imposte anticipate.
17. Nello schema di conto economico le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d). Sono inoltre presentate le voci A6 “*Proventi della procedura liquidatoria*” e B15 “*Oneri della procedura liquidatoria*”, che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione.
18. Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice E. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.
19. Le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art 2435-ter sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario.

Opzione di utilizzo degli schemi ordinari per le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile

20. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile, possono adottare gli schemi di bilancio ordinari previsti dagli artt 2424 e 2425 del codice civile tenuto conto delle semplificazioni previste dall'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile, così come declinati dall'OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

Stato Patrimoniale e Conto Economico

21. Quando l'assemblea prevede una continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, l'articolo 2490 del codice civile stabilisce che le relative poste di bilancio debbano avere una separata evidenziazione.
22. Nel caso di continuazione, anche parziale, dell'attività d'impresa, le società adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'*Appendice B – Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione con attività in continuazione*, salvo che l'attività in continuazione risulti irrilevante ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile. Nel caso in cui l'attività in continuazione risulti irrilevante, si adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'Appendice A.
23. Nello schema dell'attivo di stato patrimoniale di cui all'Appendice B è stata aggiunta la voce E "*Attività destinate alla liquidazione*", che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio. Le società danno separata evidenza delle voci rilevanti iscritte nelle attività destinate alla liquidazione seguendo lo schema di stato patrimoniale di cui all'Appendice – A (ad esempio, Attività materiali, Partecipazioni ed Altre attività non rilevanti).
24. Nello schema di conto economico di cui all'Appendice - B, sono state aggiunte le voci A6 "*Proventi della procedura liquidatoria*" e B15 "*Oneri della procedura liquidatoria*", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione.

Rendiconto Finanziario

25. Quando l'assemblea prevede una continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, le società presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell'Appendice D. Nei flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento hanno separata evidenza i flussi relativi alle attività destinate alla liquidazione.

Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.

26. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art 2435-ter del codice civile hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.
27. Nel caso in cui l'attività di impresa prosegua parzialmente, è aggiunta nello schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata la voce E "*Attività destinate alla liquidazione*", che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio.
28. Inoltre, nello schema di conto economico del bilancio in forma abbreviata sono presentate le voci A6 "*Proventi della procedura liquidatoria*" e B15 "*Oneri della procedura liquidatoria*", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione.
29. Le società in liquidazione che si avvalgono delle facoltà previste dagli artt 2435-bis e 2435-ter del codice civile sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

ATTIVITÀ/IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

30. Le attività immateriali (immobilizzazioni immateriali negli schemi di bilancio adottati ai sensi del paragrafo 20) iscritte in bilancio sono valutate al minore tra valore netto contabile all'avvio della

liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione.

31. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
32. Non si applicano le disposizioni dell'OIC 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

ATTIVITÀ/IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

33. Le attività materiali (immobilizzazioni materiali negli schemi di bilancio adottati ai sensi del paragrafo 20) iscritte in bilancio sono valutate al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione.
34. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
35. Non si applicano le disposizioni dell'OIC 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

PARTECIPAZIONI

36. Tutte le partecipazioni sono valutate al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
37. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
38. Il valore di di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è costituito dal valore di quotazione nel caso di partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio. Va considerato un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio.
39. Per le partecipazioni non quotate, stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione e dello stato di liquidazione della società che detiene la partecipazione.
40. Nel caso in cui prima dell'avvio della liquidazione la partecipazione era valutata con il metodo del patrimonio netto, l'ultima valutazione precedente l'avvio della liquidazione rappresenta il valore netto contabile all'avvio della liquidazione.

TITOLI DI DEBITO

41. Tutti i titoli di debito sono valutati al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato.
42. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
43. Per quanto concerne il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, si tenga presente che il mercato esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio. Va considerato un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio.

CREDITI

44. I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo. Non trovano più applicazione il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare.
45. Eventuali differenze derivanti dalla disapplicazione del criterio del costo ammortizzato o dell'attualizzazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
46. Sono invece contabilizzati a conto economico gli eventuali sconti concessi al fine di incassare in tempi brevi un credito e le eventuali svalutazioni dovute all'aggiornamento della stima del valore di presumibile realizzo.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

47. Al momento dell'avvio della liquidazione i liquidatori procedono a riesaminare le relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32.
48. Nel caso in cui la relazione di copertura continui a sussistere, la società continua ad applicare le regole ordinarie all'elemento coperto e allo strumento di copertura previste dall'OIC 32.
49. Nel caso invece di cessazione della relazione di copertura, la società in liquidazione adotterà le disposizioni per la cessazione previste dall'OIC 32.
50. Pertanto, nel caso di copertura di *fair value*, nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello stato patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato interamente a conto economico.
51. Se invece cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, la società contabilizza l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:
 - a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
 - b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

RIMANENZE

52. Le rimanenze sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Per la determinazione del costo si applicano le disposizioni dell'OIC 13.
53. Eventuali lavori in corso su ordinazione in fase di completamento sono valutati ai sensi delle disposizioni dell'OIC 23.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

54. Le disponibilità liquide sono valutate in base alle disposizioni dell'OIC 14.

PATRIMONIO NETTO

55. Alle poste di patrimonio netto si applicano le disposizioni dell'OIC 28.

FONDI RISCHI E ONERI

56. La valutazione dei fondi rischi ed oneri è effettuata in base alle disposizioni dell'OIC 31.
57. Ai sensi dell'OIC 31 la società esamina gli impegni contrattuali in essere per valutare la presenza di eventuali contratti onerosi. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
58. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
59. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio, al momento dell'assunzione dell'impegno o in sede di valutazione successiva, un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
60. Nell'ambito della procedura liquidatoria, non sono contratti onerosi quei contratti i cui costi sono necessari e funzionali allo svolgimento di una ordinata procedura liquidatoria: tali costi operativi infatti generano benefici legati alla prosecuzione della liquidazione. Pertanto, questi costi sono rilevati in base alla rispettiva maturazione. Alcuni esempi di costi necessari e funzionali sono il costo del liquidatore, il costo del personale necessario allo svolgimento della procedura liquidatoria, interessi, costi delle utenze, locazione della sede legale.
61. Diverso è il caso di costi non necessari e non funzionali alla liquidazione, per i quali non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione. In tali circostanze si configura la fattispecie del contratto oneroso prevista dall'OIC 31. Alcuni esempi di tali costi sono i canoni di locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, i contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili.

DEBITI

62. I debiti sono valutati al valore di presunta estinzione, che può rappresentare un valore superiore o inferiore rispetto al nominale, per effetto, ad esempio, di penali addebitate dal creditore o di sconti concessi dal creditore.
63. Un debito può essere iscritto ad un valore di presunta estinzione inferiore al valore nominale solo se gli eventuali sconti concessi dal creditore sono certi.
64. Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società deve corrispondere.

65. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tali criteri di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.

RATEI E RISCONTI

66. I costi operativi necessari e funzionali allo svolgimento della procedura liquidatoria sono rilevati in base alle disposizioni dell'OIC 18, quindi in base alla rispettiva maturazione. Alcuni esempi di tali costi sono gli interessi passivi, le utenze e la locazione della sede legale. Lo stesso dicasi per eventuali ricavi e proventi (ad es., fitti attivi, interessi attivi).
67. Per i costi non necessari allo svolgimento della procedura liquidatoria si rimanda al paragrafo 61 sui Fondi rischi e oneri.

IMPOSTE SUL REDDITO

68. Le imposte sul reddito sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'OIC 25.
69. La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate prevista dall'OIC 25 è effettuata alla luce delle prospettive della liquidazione.

ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

70. Le attività, passività e le operazioni in valuta estera sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'OIC 26.

EVENTI SUCCESSIVI

71. La società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passività.
La contropartita a conto economico è rappresentata dalla voce A6 "Proventi della procedura liquidatoria" o B15 "Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione o estinzione delle passività.
72. L'adozione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente rappresenta una scelta di politica contabile e, pertanto, è applicata coerentemente a tutte le fattispecie che vi rientrano.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

73. Le società in liquidazione continuano ad applicare le disposizioni previste dai principi contabili ordinari al ramo, o ai rami, in continuazione.
74. Relativamente ai singoli elementi dell'attivo e del passivo destinati alla liquidazione si applicano le disposizioni dei paragrafi dal 30 al 72 del presente principio.

NOTA INTEGRATIVA

75. L'articolo 2490, comma 3, del codice civile prevede che "Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati". Inoltre, in nota integrativa i liquidatori illustrano le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

76. L'articolo 2490, comma 4, del codice civile prevede che *“Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni”*.
77. L'articolo 2490, comma 5, del codice civile prevede che, quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa: *“La nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.”*
78. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*. Un esempio di applicazione del principio generale della rilevanza è il ricorso agli schemi previsti nell'Appendice A, nel caso in cui il ramo in continuità non sia rilevante rispetto al valore delle altre attività in liquidazione.
79. La società che si avvale dell'opzione prevista al paragrafo 71 indica in nota integrativa l'esercizio di tale opzione e ne illustra gli effetti in bilancio.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

80. Le società in liquidazione la cui assemblea non abbia deliberato la prosecuzione dell'attività di impresa forniscono le informazioni previste dal codice civile e dai principi contabili ordinari compatibili con lo stato della liquidazione. L'elenco di tali disposizioni è riportato all'Appendice F.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

81. Per le società in liquidazione la cui assemblea abbia deliberato l'esercizio provvisorio, anche parziale, dell'attività di impresa, si applicano, in tema di informativa, le disposizioni dei principi contabili ordinari.
82. Per quanto concerne la voce E *“Attività destinate alla liquidazione”* dell'attivo di stato patrimoniale, la società fornisce in nota integrativa informazioni sulla composizione, sulla movimentazione di periodo e sulle tempistiche previste per la cessione o il recupero (entro o oltre i 12 mesi). Inoltre, vengono rese informazioni su eventuali gravami e garanzie reali che insistono su tali attività.

Informazioni relative alle società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c.

83. Le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis del codice civile forniscono le informazioni contenute ai paragrafi dal 75 al 79 del presente principio. Inoltre, nel fornire le informazioni elencate nell'Appendice F, tali società tengono conto delle agevolazioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile.
- Nel caso in cui la società adotta lo schema di bilancio semplificato ai sensi del paragrafo 20 del presente principio, dà evidenza in nota integrativa delle plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante la cessione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

84. Il presente principio si applica ai bilanci in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dal XXX o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

85. Gli eventuali effetti derivati dall'applicazione del presente principio sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. La società che ha già applicato l'OIC 5, nella sua precedente versione, può continuare ad applicarlo fino al termine della procedura liquidatoria.

Appendice A - Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione (classificazione per natura)

L'assemblea non ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa

Attivo:

A) Attività immateriali:

*diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
attività immateriali in corso e acconti;
altre.*

Totale.

B) Attività materiali:

*terreni e fabbricati;
impianti e macchinario;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni;
attività materiali in corso e acconti;*

Totale.

C) Partecipazioni in:

*imprese controllate;
imprese collegate;
imprese controllanti;
imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
altre imprese;*

D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

*verso soci per versamenti ancora dovuti;
verso imprese controllate;
verso imprese collegate;
verso controllanti;
verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
verso altri;
verso clienti;
crediti tributari
imposte anticipate*

E) Altre attività finanziarie:

*titoli di debito;
strumenti finanziari derivati attivi;*

Totale.

F) Rimanenze:

*materie prime, sussidiarie e di consumo;
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
lavori in corso su ordinazione;
prodotti finiti e merci;
acconti.*

Totale.

G) Disponibilità liquide:

depositi bancari e postali;

assegni;

danaro e valori in cassa.

Totale.

H) Ratei e risconti

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Conto economico:

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi
 - 6) Proventi della procedura liquidatoria (es. plusvalenze da cessione di attività immateriali e materiali)
- Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 - 7) per servizi
 - 8) per godimento di beni di terzi
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
 - 15) Oneri della procedura liquidatoria (es. minusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali)
- Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
 - 17-bis) Utile e perdite su cambi.
- Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

Appendice B - Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione con attività in continuazione

L'assemblea dei soci ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di sviluppo;
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - 7) altre.
- Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
 - 2) impianti e macchinario;
 - 3) attrezzature industriali e commerciali;
 - 4) altri beni;
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
- Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d bis) altre imprese;
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d bis) verso altri;
 - 3) altri titoli;
 - 4) strumenti finanziari derivati attivi.
- Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5 quater) verso altri.

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti

E) Attività destinate alla liquidazione¹

¹ Il redattore fornisce l'elenco degli elementi iscritti nelle attività destinate alla liquidazione seguendo lo schema di stato patrimoniale delle società in liquidazione di cui sopra (Appendice A), che prevede la classificazione per natura delle voci, a seconda della rilevanza delle voci.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale
 - II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
 - III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserve statutarie
 - VI - Altre riserve, distintamente indicate
 - VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
 - X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
- Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 - 2) per imposte, anche differite;
 - 3) strumenti finanziari derivati passivi;
 - 4) altri.
- Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
 - 2) obbligazioni convertibili;
 - 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 - 4) debiti verso banche;
 - 5) debiti verso altri finanziatori;
 - 6) acconti;
 - 7) debiti verso fornitori;
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 9) debiti verso imprese controllate;
 - 10) debiti verso imprese collegate;
 - 11) debiti verso controllanti;
 - 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - 12) debiti tributari;
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 - 14) altri debiti.
- Totale.

E) Ratei e risconti

Conto economico:

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
 - 6) Proventi della procedura liquidatoria (es. plusvalenze da cessione di attività immateriali e materiali)
- Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 - 7) per servizi
 - 8) per godimento di beni di terzi
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
 - 15) Oneri della procedura liquidatoria (es. minusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali)
- Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
 - 17-bis) Utile e perdite su cambi.
- Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

Appendice C – Schemi di riferimento per la redazione del Rendiconto Finanziario per le società in liquidazione²

L'assemblea non ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (<u>includere le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla procedura liquidatoria</u>)		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cen		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cen		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		

² Negli schemi di rendiconto finanziario sono state eliminate le voci relative ai flussi finanziari in uscita derivanti dalle attività d'investimento, in quanto si presume che una società in liquidazione senza prosecuzione dell'attività di impresa non effettui investimenti. In caso contrario, tali flussi saranno evidenziato nello schema di rendiconto, ove rilevanti.

Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Attività immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Partecipazioni</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Crediti finanziari</i>		
(Erogazione)		
Rimborso		
<i>Altre attività finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali		

assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<u>Attività materiali</u>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<u>Attività immateriali</u>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<u>Partecipazioni</u>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<u>Crediti finanziari</u>		
(Erogazione)		
Rimborso		
<u>Altre attività finanziarie</u>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Appendice D – Schemi di riferimento per la redazione del Rendiconto Finanziario per le società in liquidazione con attività in continuazione

L'assemblea ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (<u>incluse le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla procedura liquidatoria</u>)		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività destinate alla liquidazione</i>		
<u>(Incrementi)</u>		
<u>Decrementi</u>		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<u>Attività destinate alla liquidazione</u>		
<u>(Incrementi)</u>		
<u>Decrementi</u>		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		

Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Appendice E – Bilancio in forma abbreviata per le società in liquidazione (classificazione per natura)

L'assemblea non ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa

Attivo:

- A) Attività immateriali
- B) Attività materiali
- C) Partecipazioni
- D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, nonché delle imposte anticipate
- E) Altre attività finanziarie
- F) Rimanenze
- G) Disponibilità liquide
- H) Ratei e risconti

Passivo

- A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

- B) Fondi per rischi e oneri:

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti.

Conto economico:

- A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi

6) Proventi della procedura liquidatoria (es. plusvalenze da cessione di attività immateriali e materiali)

Totale

- B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- 7) per servizi
 - 8) per godimento di beni di terzi
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
 - 15) Oneri della procedura liquidatoria (es. minusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali)
- Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
 - 17-bis) Utile e perdite su cambi.
- Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;
 - 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;
- Totale delle rettifiche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte

- 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 21) utile (perdite) dell'esercizio.

Appendice F – Informazioni relative alle società in liquidazione che redigono il bilancio in forma ordinaria

Le società in liquidazione, la cui assemblea non abbia deliberato l'esercizio provvisorio, anche parziale, dell'attività di impresa, forniscono le seguenti informazioni in nota integrativa:

- Ai sensi dell'art 2423 del codice civile - Redazione del bilancio, comma 3: *“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”*. Inoltre, ai sensi del comma 5: *“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.”*
- Ai sensi dell'art 2423 bis del codice civile - Principi di redazione del bilancio, comma 2: *“Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”*
- Ai sensi dell'art 2423 ter del codice civile - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, comma 2: *“Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.”* Inoltre, al comma 5: *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.”* Infine, al comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*.
- Ai sensi dell'art 2424 del codice civile - Contenuto dello stato patrimoniale, comma 2: *“Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.”*
- Ai sensi dell'art 2427 – Contenuto della nota integrativa, comma 1:
 - o numero 1): *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”*
 - o numero 4): *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”*
 - o numero 5): *“l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;”*
 - o numero 6): *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”*
 - o numero 6-bis): *“eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;”*
 - o numero 6-ter): *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;”*

- numero 7): *“la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";”*
- numero 7-bis): *“ le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;”*
- numero 9): *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;”*
- numero 11): *“l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;”*
- numero 12): *“ la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;”*
- numero 13): *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;”*
- numero 14): *“un apposito prospetto contenente:*
 - a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;*
 - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;”*
- numero 15) *il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;*
- numero 16) *l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;*
- numero 16-bis): *“salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;”*
- numero 17): *“il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;”*
- numero 18): *“le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;”*
- numero 19): *“il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;”*
- numero 19-bis): *“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;”*
- numero 20): *“i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;”*
- numero 21): *“i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;”*
- numero 22): *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario*

effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;”

- numero 22-bis): *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;”*
- numero 22-ter): *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;”*
- numero 22-quater): *“la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;”*
- numero 22-quinquies): *“il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;”*
- numero 22-sexies): *“il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;”*
- numero 22-septies): *“la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.”*
- Ai sensi dell'art 2427 – Contenuto della nota integrativa, comma 2: *“Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.”*
- Ai sensi dell'art 2427 bis - Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari, comma 1: *“Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.”*
- Nel fornire le indicazioni di cui al numero 1 e 6, comma 1, dell'articolo 2427 – Contenuto della nota integrativa, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa, da fornire riguarda:
 - la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
 - le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:
 - la tipologia di ristrutturazione del debito;
 - la data della ristrutturazione;
 - una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito
 - la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;

- la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
 - la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
 - la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
 - la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;
 - i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
 - le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio;
 - un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
 - il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
 - la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione;
 - la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
 - l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
 - l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art. 2427, n. 6, codice civile;
 - l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, codice civile. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, codice civile).
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche in relazione alla tempistica di realizzazione;
 - il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
 - nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
 - le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.
 - Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.
- Nel fornire le indicazioni di cui al numero 4, comma 1, dell'articolo 2427 – Contenuto della nota integrativa, con riferimento all'illustrazione della voce "altri fondi" la nota integrativa fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

I BILANCI DI LIQUIDAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito riportato il testo delle norme del codice civile di cui al Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali relative ai bilanci in fase di liquidazione.

– Articolo 2487 *“Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione”*

“1. Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

...”

– Articolo 2490 *“Bilanci in fase di liquidazione”*:

“1. I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

2. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

3. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

4. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

5. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

6. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.”

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 5.

1. A seguito delle modifiche legislative intervenute in materia di bilancio e dell'entrata in vigore dell'OIC 11, che ha sospeso le disposizioni dell'OIC 5 riguardanti: “*Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern*”, l'OIC ha avviato il progetto di revisione dell'OIC 5.
2. Il progetto di revisione ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile.
3. L'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo *standard* all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. La bozza di principio ora disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, in linea con la funzione riconosciuta all'OIC dalla legge 216/2014 di istituto che “*emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*”.
4. L'aggiornamento nel contenuto nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore dell'OIC 5.
5. Sotto il profilo teorico, l'OIC 5 muove dalla constatazione che con lo scioglimento della società si passa da una prospettiva di *'going concern'*, nella quale la continuazione dell'attività è il presupposto, ad una prospettiva di estinzione, in cui invece i beni esistono solo per essere ceduti. Con la liquidazione si realizza, infatti, una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa: esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato ad essere realizzato nel più breve tempo possibile. Cambia quindi la modalità di realizzo dei fattori produttivi aziendali che non avviene più in modo indiretto, attraverso la vendita dei beni e servizi realizzati con il concorso di quei fattori produttivi, ma in modo diretto attraverso il loro scambio sul mercato.
6. Nell'attuale OIC 5 il bilancio di liquidazione è concepito come lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull'impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione. Da qui, l'utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico del bilancio di liquidazione, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, e il valore di estinzione per le passività, oltre all'iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
7. Tuttavia, nell'ambito delle indagini empiriche condotte nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori. In particolare, è emerso che:
 - la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori;
 - il fondo per costi e oneri della liquidazione sovente non viene rilevato, o viene rilevato in maniera parziale, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare elencati dal principio lungo la durata dell'intera procedura liquidatoria.
8. Alla luce di queste criticità, sono state ripensate le finalità del bilancio di liquidazione. Diversamente dall'attuale OIC 5, secondo il quale la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione, nella presente bozza di principio contabile, il bilancio di liquidazione costituisce uno strumento informativo di rendicontazione circa l'andamento del procedimento liquidatorio.
9. In questa prospettiva, sono stati riconsiderati gli elementi maggiormente critici dell'attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.
10. Pertanto, la bozza di principio contabile sui bilanci di liquidazione prevede:
 - nel caso della valutazione delle poste dell'attivo: l'utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio

di prudenza. Nel caso della valutazione delle poste del passivo: l'utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione.

- nel caso degli oneri della liquidazione: si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione, come meglio illustrato al par. 27 che segue.
11. L'informazione relativa alle previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

Schemi di bilancio

12. In materia di schemi di stato patrimoniale e conto economico nella fase di revisione del principio contabile è stato osservato che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività.
13. Per tale ragione, è stato scelto di formulare degli schemi maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali la classificazione delle voci dell'attivo avvenga esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante. Pertanto, ad esempio, ciò che in base agli schemi ordinari è denominato quale immobilizzazione materiale, nei bilanci di liquidazione diviene attività materiale. Inoltre, nella nuova composizione dell'attivo perde di significato distinguere tra partecipazioni o crediti immobilizzati e circolanti, quindi tali poste sono presenti una volta sola.
14. Quando l'assemblea degli azionisti ha previsto la continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari. Sono aggiunte specifiche voci all'attivo dello Stato Patrimoniale che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l'art. 2490 cc, le attività in continuità da quelli in liquidazione. È rimessa al redattore del bilancio la scelta sul livello di dettaglio per natura da fornire negli schemi, secondo la rilevanza delle poste.
15. Sempre in materia di classificazione è stato scelto di non prevedere una distinzione dal lato del passivo in quanto i creditori sono creditori dell'intera società e quindi soddisfatti con il realizzo del totale attivo. Potrebbero altresì esserci creditori tutelati da diverse garanzie: si è scelto di recuperare tale informazione in nota integrativa.
16. In relazione al conto economico, si è deciso di introdurre delle voci *ad hoc* relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione. Tale informazione è rilevante sia nel caso in cui la società abbia deciso di proseguire l'attività di impresa in fase di liquidazione, sia nel caso in cui abbia deciso di interromperla. Pertanto, non si è ritenuto necessario differenziare lo schema di conto economico nelle due situazioni.
17. Un possibile problema collegato all'introduzione di nuovi schemi è quello dei potenziali oneri amministrativi connessi. Atteso che da alcuni *outreach* condotti con *stakeholder* interessati non è emerso che tali costi siano particolarmente rilevanti, la valutazione costi – benefici porta a preferire schemi differenziati maggiormente idonei a fornire informazioni utili ad azionisti e creditori in fase di liquidazione.
18. Altro tema che si è posto è relativo all'introduzione di schemi differenziati è quello del bilancio comparativo negli anni in cui la società interrompe o cede l'attività in continuità. In tali circostanze imporre il comparativo potrebbe essere un esercizio particolarmente complesso stante il mutato *status* della società e in ogni caso non fornirebbe un'informazione rilevante agli utilizzatori del bilancio perché comparerebbero un'azienda in funzionamento con una che ha interrotto ogni attività d'impresa. Pertanto, si è previsto che in tali casi la società possa non esporre il comparativo dell'esercizio precedente.
19. Un altro aspetto applicativo è quello di individuare in quali casi si debba procedere con lo schema di continuità, anche quando il proseguimento dell'attività è parziale. Si è scelto di non introdurre nuove

soglie nei principi contabili, oltre al concetto di rilevanza, per non rendere eccessivamente complessa l'applicazione del principio contabile.

20. Nonostante, come anticipato, sia stato rappresentato dagli *stakeholder* che i nuovi schemi non comportano eccessivi oneri amministrativi per le imprese, per non gravare le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt 2435-bis e 2435-ter del codice civile di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, è stata comunque prevista la possibilità per le società di minori dimensioni di ricorrere agli schemi previsti dagli articoli 2424 e ss con le semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter.

Criteri di valutazione

21. Sotto il profilo valutativo, le attività in quanto destinate alla vendita sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione. Per valore di realizzazione si intende il prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, avuto riguardo delle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione. Tale valore non necessariamente coincide con il valore di mercato ben potendo, per esigenze della liquidazione, la società decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato.
22. Per le attività materiali, immateriali, i titoli di debito e le partecipazioni si è fatto riferimento al confronto tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di presumibile realizzo, dato che il riferimento al costo poteva ingenerare dubbi interpretativi. In particolare si è voluto evitare che il termine costo fosse interpretato come costo storico originario, al lordo di eventuali svalutazioni o ammortamenti di esercizi precedenti.
23. Per gli elementi dell'attivo immobilizzato, il passaggio al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione rappresenta un cambiamento di principio contabile, pertanto, eventuali differenze sono iscritte a patrimonio netto nella voce "Rettifiche di liquidazione", senza transito a conto economico. In conseguenza di tale cambiamento di principio contabile, ad esempio, tutte le attività/immobilizzazioni immateriali non cedibili a terzi (come ad esempio, i costi di impianto e ampliamento oppure l'avviamento) sono eliminate dal bilancio.
24. Dato che la procedura liquidatoria è finalizzata al realizzo delle attività e all'estinzione delle passività iscritte in bilancio, in deroga al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione, la società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passività. In questi casi il principio della prudenza è rispettato essendo l'attività o la passività realizzata o estinta. Al fine di evitare politiche di bilancio, è stato previsto che tale opzione debba essere applicata coerentemente a tutte le fattispecie che vi rientrano. Se la società esercita tale opzione, ad esempio, rileverà in bilancio sia l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile realizzata dopo la chiusura dell'esercizio, sia la minusvalenza derivante dall'eventuale distruzione dell'impianto intervenuta nello stesso periodo. Allo stesso modo, nel caso in cui la società abbia concluso accordi volti a stralciare in via definitiva un debito o parte dello stesso, potrà valutare la passività tenendo conto degli effetti di tali accordi.
25. I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e quindi al valore che la società stima di poter realizzare. Nella prospettiva della liquidazione, ciò che assume rilevanza è l'importo che la società si attende di realizzare e quindi di incassare. Conseguentemente, l'utilizzo di criteri quali il costo ammortizzato e l'attualizzazione, che portano all'iscrizione di valori diversi, non ha più ragione di trovare applicazione.
26. I debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione e cioè all'importo da corrispondere, senza che assumano più rilievo il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Tale valore può essere superiore, come inferiore, rispetto al valore nominale, ad esempio per effetto di penali per ritardi addebitate dai creditori o stralci concessi per velocizzare il realizzo delle poste. In ottemperanza al principio di prudenza, è stato previsto che un debito possa essere iscritto ad un valore inferiore al valore nominale solo se si è certi che il creditore concederà uno sconto o rinunci a parte del credito.

27. Un aspetto rilevante è quello di individuare quali contratti vanno considerati onerosi ai sensi dell'OIC31 e quali contratti generano meri costi operativi, da rilevare in base alla loro maturazione lungo il periodo della liquidazione. Il criterio distintivo è quello dell'essenzialità ai fini dello svolgimento di un'ordinata procedura liquidatoria:
- a. I costi necessari e funzionali alla liquidazione sono esclusi dal computo dei fondi per contratti onerosi, perché considerati come costi operativi che generano benefici legati allo svolgimento di un'ordinata procedura liquidatoria. Pertanto, questi costi sono rilevati quando maturati. Alcuni esempi sono il costo del liquidatore, il costo del personale necessario allo svolgimento della liquidazione, interessi, costi delle utenze, locazione della sede legale, etc...
 - b. Diverso il caso di costi non necessari e funzionali per i quali non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione, quali ad esempio i canoni di locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, i contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili. In tali circostanze si configura la fattispecie del contratto oneroso prevista dall'OIC 31.
28. Nel caso dei rami in continuità continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai principi contabili ordinari essendo ancora presente un sistema di beni volto alla produzione di reddito, nella prospettiva che possa essere ceduto presumibilmente nella sua interezza.